

CONDIZIONI GENERALI PER I SUBAPPALTATORI DELLA SOCIETÀ MARINA PUNAT d.o.o.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Le presenti Condizioni generali definiscono le modalità di esercizio di un rapporto di cooperazione tra altre persone giuridiche o artigianali con la società Marina Punat d.o.o. (di seguito: Marina Punat), nonché i diritti e gli obblighi delle persone giuridiche o delle imprese artigianali (di seguito: subappaltatore) che stipulano un Contratto di cooperazione commerciale con il diritto di utilizzare i locali commerciali o un Contratto di locazione di locali commerciali e/o un Contratto di cooperazione commerciale per l'utilizzo dell'infrastruttura per lo svolgimento di tutte o di una parte delle attività derivanti dalla loro attività registrata con la società Marina Punat.

2. ESERCIZIO DEL RAPPORTO DI COOPERAZIONE

2.1. Il rapporto di cooperazione di altre persone giuridiche o artigianali con la società Marina Punat si realizza attraverso la stipula di uno o più contratti di cooperazione commerciale tra il subappaltatore e la società Marina Punat in uno dei seguenti modi:

- a) Con la sottoscrizione di un Contratto di cooperazione commerciale con il diritto di utilizzare i locali commerciali e di un Contratto di cooperazione commerciale per l'utilizzo dell'infrastruttura.
- b) Con la sottoscrizione di un Contratto di locazione di locali commerciali e un Contratto di cooperazione commerciale per l'utilizzo dell'infrastruttura.
- c) Con la sottoscrizione di un Contratto di cooperazione commerciale per l'utilizzo dell'infrastruttura.

2.2. Un rapporto di cooperazione può essere concluso anche tramite l'approvazione di un'Autorizzazione giornaliera per l'utilizzo dell'infrastruttura.

L'Autorizzazione giornaliera può essere ottenuta presso la reception dello Yacht Service durante l'orario di ufficio dello Yacht Service ed esclusivamente con la previa presentazione della documentazione necessaria (punto 6 delle presenti Condizioni generali). Se il subappaltatore esegue lavori fuori dell'orario di ufficio della reception dello Yacht Service, è tenuto a ottenere previamente le autorizzazioni.

La richiesta di rilascio dell'Autorizzazione giornaliera per l'utilizzo dell'infrastruttura deve essere presentata in forma scritta tramite e-mail almeno 3 (tre) giorni prima della data per la quale viene rilasciata la stessa. La richiesta viene presentata all'indirizzo e-mail: yacht-service@marina-punat.hr. L'approvazione dell'Autorizzazione giornaliera implica che il subappaltatore a cui viene rilasciata la stessa abbia letto, compreso e accettato le Condizioni commerciali e gli obblighi e le disposizioni delle presenti Condizioni generali.

3. OBIETTIVO DEL RAPPORTO DI COOPERAZIONE

3.1. L'obiettivo della conclusione di un rapporto di cooperazione tra Marina Punat e altre persone giuridiche è quello di migliorare il servizio complessivo fornito ai clienti di Marina Punat.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI PER I SUBAPPALTATORI

4.1. L'ambito di applicazione delle presenti Condizioni generali è l'intera area (terraferma e mare) gestita dalla Marina Punat.

5. REQUISITI PER LA CONCLUSIONE DI UN RAPPORTO DI COOPERAZIONE

5.1. Prima di concludere un rapporto di cooperazione o di rilasciare un'Autorizzazione giornaliera, il potenziale subappaltatore è tenuto a presentare la seguente documentazione valida:

- a) Domanda con descrizione dettagliata dei lavori per i quali si richiede un rapporto di cooperazione
- b) Certificato di registrazione della società o dell'impresa artigianale con elenco delle attività registrate
- c) Polizza assicurativa contro i rischi professionali
- d) Elenco dei lavoratori che eseguiranno i lavori
- e) Copie di carte d'identità
- f) Listino prezzi attuale dei servizi

5.2. Marina Punat si riserva la discrezionalità di accettare o rifiutare la richiesta.

5.3. La società Marina Punat d.o.o. non è obbligata né autorizzata a consentire a persone fisiche e giuridiche straniere di svolgere le proprie attività, a meno che non presentino l'autorizzazione dell'amministrazione fiscale competente della Repubblica di Croazia per lo svolgimento di tali attività.

6. PERIODO DI CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI COOPERAZIONE

6.1. Tutti i rapporti di cooperazione vengono conclusi sulla base di un determinato periodo di tempo.

6.2. Per i subappaltatori con i quali il rapporto di cooperazione viene concluso sulla base dei Contratti specificati al punto 2.1. delle presenti Condizioni generali, la durata del contratto è definita individualmente in ciascuno dei Contratti.

6.3. Per i subappaltatori con i quali il rapporto di cooperazione viene concluso sulla base di un'Autorizzazione giornaliera per l'utilizzo dell'infrastruttura, il termine per la conclusione del contratto è **un giorno** (1 giorno).

6.4. Al momento della presentazione della richiesta, il subappaltatore deve specificare la necessità dell'ingresso di più giorni nell'area della Marina Punat.

6.5. Marina Punat si riserva la discrezionalità di concedere l'autorizzazione all'ingresso.

7. LISTINO PREZZI

7.1. Il prezzo pagato dal subappaltatore per l'utilizzo dei locali commerciali e/o per l'utilizzo dell'infrastruttura è definito nell'Allegato 1 delle presenti Condizioni generali.

8. INGRESSO/USCITA DALL'AREA DI MARINA PUNAT

8.1. L'ingresso e l'uscita dall'area di Marina Punat sono regolati tramite carte prepagate o tessere di parcheggio monouso. Le rampe vengono aperte e chiuse tramite carte prepagate.

8.2. Gli ingressi e le uscite sono monitorati da telecamere.

9. CARTA PREPAGATA

9.1. Ogni subappaltatore che ha concluso un rapporto di cooperazione sulla base di uno o più Contratti ha diritto a una carta prepagata.

9.2. La distribuzione delle carte avviene come segue:

CARTE PARCHEGGIO/RAMPA

	Marina	Cantiere navale (Brodogradilište)
a tutti i partner commerciali con locali commerciali in locazione	2	1
a tutti i partner con il Contratto per l'utilizzo dell'infrastruttura	1	
a tutte le compagnie charter	1	
a tutti i dipendenti delle comp. charter appaltatrici e dei subapp.	1	

9.3. Ogni subappaltatore è tenuto a spiegare per iscritto la necessità di una carta aggiuntiva e a presentare una richiesta scritta alla direzione di Marina Punat.

9.4. La direzione di Marina Punat si riserva la discrezionalità di accettare o rifiutare la richiesta.

9.5. Subappaltatori che concludono un rapporto di cooperazione mediante l'ottenimento di un'Autorizzazione giornaliera per l'utilizzo dell'infrastruttura **non hanno** il diritto a una carta prepagata.

10. LAVORI AUTORIZZATI NELL'AREA DI MARINA PUNAT

10.1. Lavori consentiti nell'area di Marina Punat:

- a) Servizio di manutenzione dei motori e dei variatori di velocità
- b) Pulizia, lavaggio e lucidatura delle imbarcazioni
- c) Misurazione, riparazione e montaggio/smontaggio tende da sole
- d) Boat care
- e) Servizi di intermediazione nell'acquisto e nella vendita di imbarcazioni
- f) Noleggio barche – charter

11. OBBLIGHI DEI SUBAPPALTATORI

11.1. Nello svolgimento delle proprie attività economiche, il subappaltatore è tenuto a rispettare e conformarsi alle seguenti normative e disposizioni applicabili del Fornitore del servizio:

- Condizioni generali per i subappaltatori di Marina Punat d.o.o.,
- Condizioni commerciali di Marina Punat d.o.o.,
- Regolamento d'ordine nel porto di Marina Punat d.o.o.,
- Regolamento d'ordine nei bacini di carenaggio,
- Atto generale (regolamento) sulla protezione antincendio di Marina Punat d.o.o.,
- Ordinanza sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da procedimenti tecnologici,
- Ordinanza sullo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti provenienti da processi tecnologici e fanghi provenienti da processi di trattamento delle acque reflue,
- Piano per la ricezione e la gestione dei rifiuti e dei residui del carico,
- Piano operativo degli interventi di tutela ambientale,
- Piano operativo per le misure di intervento in caso di inquinamento idrico straordinario e improvviso,
- Politiche di tutela ambientale di Marina Punat d.o.o.

a) OBBLIGHI GENERALI

Il subappaltatore si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto della normativa croata.

Il subappaltatore si impegna ad eseguire i lavori esclusivamente nell'area specificata nel contratto.

Il subappaltatore si impegna a svolgere esclusivamente i lavori definiti nel contratto.

Il subappaltatore si impegna ad eseguire i lavori esclusivamente con i lavoratori definiti nell'elenco allegato al Contratto.

Nei casi in cui il subappaltatore debba coinvolgere altre persone giuridiche che non hanno un rapporto di cooperazione con Marina Punat e al fine di eseguire lavori nell'area definita dalle presenti Condizioni generali, sulla base della legge sulle concessioni, il subappaltatore è tenuto a presentare una richiesta di approvazione a Marina Punat. Marina Punat si riserva la discrezionalità di accettare o rifiutare la richiesta.

L'assunzione di un'altra persona giuridica o impresa artigianale che non abbia un rapporto di cooperazione concluso con Marina Punat, senza il consenso della Marina, costituisce una grave violazione delle presenti Condizioni generali.

Il subappaltatore si impegna a proteggere tutti i dati personali dei clienti, in particolare nome e cognome, dati di contatto, nome dell'imbarcazione, proprietà dell'imbarcazione, luogo dell'imbarcazione, nonché i dati personali dei dipendenti della società Marina Punat e di tutti i terzi i cui dati sono a sua disposizione, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). I dati personali disponibili non devono essere utilizzati in modo improprio, consegnati/forniti per l'uso o altrimenti resi accessibili a terzi non autorizzati e la riservatezza degli stessi dati personali deve essere mantenuta anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale con Marina Punat.

Nel caso di una grave violazione delle presenti Condizioni generali, tutti i Contratti con il subappaltatore, definiti dalle presenti Condizioni generali, vengono risolti automaticamente.

b) ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Lavoratori del subappaltatore elencati nell'Allegato 1 del presente Contratto devono vestire in modo uniforme e mostrare chiaramente il nome dell'azienda.

L'abbigliamento di ogni singolo subappaltatore deve essere visibilmente diverso dall'abbigliamento indossato dai dipendenti di Marina Punat e degli altri subappaltatori.

Gli abiti di tutti i lavoratori del subappaltatore devono essere ordinati e puliti ogni giorno.

Se, dopo 15 giorni dalla data della firma del Contratto, i lavoratori del subappaltatore non sono vestiti in modo uniforme, al subappaltatore potrà essere vietato di svolgere i lavori definiti nel Contratto finché tutti i lavoratori del subappaltatore non saranno vestiti in modo uniforme.

c) IDENTIFICAZIONE

I subappaltatori che concludono un rapporto di cooperazione a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione giornaliera per l'utilizzo dell'infrastruttura sono tenuti a portare con sé in modo ben visibile i permessi di lavoro ottenuti.

d) MACCHINE, STRUMENTI E ATTREZZATURE

Le macchine, gli strumenti e le attrezzature utilizzate dal subappaltatore nell'area specificata nel Contratto devono essere in buono stato di funzionamento e certificate.

Marina Punat si riserva il diritto di richiedere dal subappaltatore certificati riguardante la regolarità di macchine, strumenti e attrezzature, in particolare di quelli con cui i dipendenti di Marina Punat e altri subappaltatori potrebbero entrare in contatto.

Marina Punat si riserva il diritto di vietare il lavoro con macchinari, strumenti o attrezzature che risultino non funzionanti/certificati, fino alla loro riparazione/certificazione.

Marina Punat non è responsabile della correttezza delle macchine e degli strumenti, né della qualità del lavoro fornito dal subappaltatore all'utente finale, né nei confronti del subappaltatore riguardante l'adempimento degli obblighi da parte dell'utente finale o del committente.

e) SICUREZZA SUL LAVORO

Al fine di soddisfare le misure di sicurezza, il subappaltatore si impegna a dotare i propri lavoratori di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari, il cui utilizzo è prescritto in un'area specifica.

Con la sottoscrizione del Contratto di cooperazione commerciale, il subappaltatore garantisce che tutti i suoi lavoratori, definiti nell'elenco dei lavoratori allegato al Contratto, siano formati per eseguire i loro lavori in modo sicuro.

f) PROTEZIONE ANTINCENDIO

Tutti i lavoratori del subappaltatore elencati nell'Allegato 1 del presente Contratto devono, secondo le normative, essere formati per quanto riguarda il primo intervento in caso di incendio da un ente autorizzato e sono tenuti a seguire la formazione antincendio interna organizzata da Marina Punat al fine di familiarizzare con la rete di idranti e il sistema di protezione antincendio. I costi della formazione antincendio interna sono sostenuti separatamente da ciascun subappaltatore.

g) PROTEZIONE AMBIENTALE

Il subappaltatore è tenuto a svolgere i lavori nell'area della Marina in conformità con la Politica di tutela ambientale della Marina Punat. Il subappaltatore è tenuto a pulire quotidianamente l'area di lavoro circostante l'imbarcazione su cui esegue i lavori. In caso di inadempimento di suddetta

condizione, Marina Punat si riserva il diritto di addebitare la pulizia dell'area di lavoro in questione al prezzo definito nel listino prezzi dei servizi.

h) ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA (220 V)

I subappaltatori non sono autorizzati ad allacciare l'imbarcazione alla rete elettrica a 220 V, a meno che non abbiano espressamente concordato tale autorizzazione nel loro Contratto di rapporto di cooperazione o abbiano altrimenti ricevuto il consenso scritto da Marina Punat.

i) MODIFICA DEI DATI

Il subappaltatore è tenuto a comunicare entro 8 giorni dal verificarsi della modifica eventuali variazioni dei dati già forniti, numero dei lavoratori, variazioni del personale, indirizzo aziendale ecc., inviando una e-mail all'indirizzo kooperanti@brodogradiliste-punat.hr.

12. RESPONSABILITÀ DI SUBAPPALTATORI

- 12.1. Il subappaltatore garantisce il lavoro e la sicurezza dei propri lavoratori.
- 12.2. Il subappaltatore è responsabile della qualità del servizio fornito al cliente finale.
- 12.3. Il subappaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni materiali e immateriali per i quali si può dimostrare di essere stati causati dal subappaltatore o dai suoi lavoratori.

13. MISURE DI ATTUAZIONE RIGUARDANTE LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI COOPERAZIONE COMMERCIALE CON DIRITTO DI UTILIZZO DI LOCALI COMMERCIALI O DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI COMMERCIALI

- 13.1. Il subappaltatore che ha stipulato un Contratto di cooperazione commerciale con il diritto di utilizzo di locali commerciali o un Contratto di locazione di locali commerciali, durante lo svolgimento delle attività è tenuto a installare dispositivi elettroacustici che emettano musica, comunicazioni verbali e rumore in modo tale che il rumore strutturale che si diffonde attraverso la struttura (suono e vibrazioni) debba essere conforme al "Regolamento sui livelli di rumore massimi consentiti in relazione al tipo di fonte di rumore, al momento e al luogo di accadimento" (GU, 143/21), in base al quale il livello di rumore massimo consentito in uno spazio aperto è di 65 dB (A), in conformità all'articolo 4, tabella 1 del Regolamento.
- 13.2. Se durante il Contratto di cooperazione commerciale con diritto di utilizzo dei locali commerciali o del Contratto di locazione si rendesse necessario effettuare delle riparazioni sui locali commerciali utilizzati, per mantenerli nelle condizioni in cui il fornitore del servizio è tenuto a mantenerli in condizioni idonee allo svolgimento dell'attività contrattuale, di cui è responsabile il fornitore del servizio, il destinatario del servizio è tenuto a informare preventivamente per iscritto il fornitore del servizio.
- 13.3. Le parti contraenti stabiliscono che il fornitore del servizio è tenuto a sostenere i costi di manutenzione degli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività: sostituzione degli impianti principali elettrici, idrici e di scarico, sostituzione dei tetti, sostituzione della carpenteria, sostituzione delle parti strutturali dell'edificio, se la sostituzione è necessaria a causa dell'usura o del guasto durante il normale utilizzo dell'impianto e non a causa di danni subiti.
- 13.4. Il fornitore del servizio si riserva il diritto di decidere il metodo, la velocità e le modalità dell'investimento nel locale commerciale e ne darà comunicazione scritta al destinatario del servizio.
- 13.5. Il fornitore del servizio si riserva il diritto di recedere da ulteriori investimenti nel locale commerciale. In tal caso il destinatario del servizio non ha diritto ad alcun risarcimento dei danni.
- 13.6. Il fornitore del servizio ha il diritto di modificare il prezzo di utilizzo del locale commerciale o di locazione se l'importo dell'investimento per la manutenzione supera il 10% del valore stimato della struttura al momento dell'investimento.

- 13.7. Il destinatario del servizio non è autorizzato ad apportare modifiche o aggiunte allo spazio messo a disposizione (cambiamento della struttura, disposizione degli spazi, destinazione o aspetto esterno del locale commerciale). Tutti i possibili investimenti, installazioni e aggiunte, ovvero gli investimenti nel valore permanente dello spazio richiedono previa approvazione e il consenso scritto. In caso contrario, gli investimenti diventeranno valore permanente dello spazio, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, senza obbligo di indennizzo per il destinatario del servizio. Il fornitore del servizio ha il diritto di recedere dal Contratto di cooperazione commerciale con diritto di utilizzo di locali commerciali senza stabilire un termine specifico e con diritto al risarcimento dei danni.
- 13.8. Per lavori di manutenzione ordinaria si intendono i lavori eseguiti su parti dell'edificio direttamente utilizzate, ovvero: Parti con cui il destinatario del servizio ha un contatto diretto durante l'utilizzo. Il destinatario del servizio è tenuto a sostenere le spese di manutenzione ordinaria del locale commerciale; pulizie, tinteggiatura, manutenzione di carpenteria, piccole riparazioni idrauliche, elettriche, rottura vetri, telefoniche e altre installazioni, spese assicurative, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, tutela della proprietà ecc. e altre spese straordinarie connesse alla loro attività.
- 13.9. Il destinatario del servizio si impegna a sostenere spese per utenze di servizi pubblici, in conformità con la decisione e il calcolo presentati dal Comune di Punat.
- 13.10. Il destinatario del servizio si impegna, entro 8 (in lettere: otto) giorni dalla data di conclusione del Contratto di cooperazione commerciale con diritto di utilizzo di locali commerciali o del Contratto di locazione, a stipulare una polizza assicurativa obbligatoria sui beni per i locali commerciali (inclusa l'assicurazione contro incendi, terremoti e altre calamità naturali) e ad assicurare i partner commerciali e le altre persone che si trovano nel locale commerciale contro qualsiasi evento che possa verificarsi loro nel locale commerciale descritto nell'articolo 3.1. del Contratto di cooperazione commerciale con diritto di utilizzo di locali commerciali durante lo svolgimento delle attività, per tutta la durata del contratto. Il destinatario del servizio si impegna a stipulare una polizza assicurativa sui beni per un importo minimo di 50.000 EUR con un avviamento di 1.000 EUR e a vincolare la polizza a favore del fornitore del servizio.
- 13.11. Il destinatario del servizio è tenuto ad attuare misure preventive e tempestive di protezione antincendio e di sicurezza sul lavoro nei locali commerciali, nonché nell'area gestita dal fornitore del servizio, ovvero nelle strutture nell'area del fornitore del servizio in cui svolge la propria attività. Dovrebbero essere aggiunti anche i certificati degli estintori e delle altre attrezzature antincendio.

14. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COOPERAZIONE – CONTRATTO

- 14.1. Marina Punat si riserva il diritto di recedere dai Contratti elencati al punto 2.1. delle presenti Condizioni generali mediante dichiarazione scritta, vietando al subappaltatore l'accesso all'area commerciale di Marina Punat e risarcendo i danni se il subappaltatore:
- a) esegue lavori con macchine, strumenti o attrezzature non certificate,
 - b) esegue lavori non definiti dal Contratto,
 - c) esegue lavori in un'area non specificata nel Contratto,
 - d) esegue lavori con dipendenti non definiti nell'Allegato al Contratto,
 - e) si rifiuta di inviare i propri dipendenti alla formazione antincendio interna e ad altri corsi di formazione sulla sicurezza organizzati da Marina Punat,
 - f) riceve pagamenti senza emettere fatture per lavori eseguiti,
 - g) riceve pagamenti inferiori ai prezzi di mercato per lavori eseguiti,
 - h) danneggia la reputazione e l'identità visiva di Marina Punat,
 - i) stipula contratti o media l'appalto di lavori su imbarcazioni ormeggiate in modo permanente nella Marina Punat per sé stesso, ma in altri luoghi (cantieri navali, porti o ormeggi),
 - j) stipula contratti o media l'appalto di lavori su imbarcazioni ormeggiate in modo permanente nella Marina Punat per altre persone giuridiche in altri luoghi (cantieri navali, porti o ormeggi).
- 14.2. La violazione di suddette restrizioni è considerata una grave violazione del rapporto di cooperazione.

MARINA PUNAT D.O.O.
B. Renata Marević
Direttrice

ALLEGATO 1

LISTINO PREZZI

(Marina Punat d.o.o. / Brodogradilište Punat d.o.o.)